



**Regolamento di organizzazione
dell'Avvocatura Civica e della
rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Amministrazione Comunale**



Articolo 1 - Compiti.

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione spettano, sia nelle cause attive che passive, all'Avvocatura Comunale, alla quale sono, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37.

2. L'Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

3. L'Avvocatura comunale, previa stipula di apposita convenzione con il Comune con la quale vengono disciplinati i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'ufficio e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati, patrocina e difende le società ed i soggetti pubblici e privati ex articolo 113, primo comma, lettere c- d - e - f, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 costituiti dal Comune di Cremona o nei quali il Comune di Cremona abbia una partecipazione, nonché fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

Articolo 2 - Iscrizione all'Albo professionale

1. Gli addetti dell'Avvocatura comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Cremona, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del

R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 3 - Ulteriori attività.

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale, di cui al D.M. 5.10.1994, n. 585, ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri orali e scritti.

Articolo 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta in giudizio l'Amministrazione e conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

Articolo 5 - Avvocati del libero Foro.

1. Previa decisione della Giunta Comunale, nei casi di particolare importanza o nei casi che necessitano di peculiare specializzazione nonché nei casi di evidente opportunità o incompatibilità, agli avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati a uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari.

Articolo 6 - Compensi.

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura comunale, a norma dell'articolo 37 del CCNL dell'area dirigenza nonché dell'art 27 del CCNL 14.9.2000 per il personale non dirigente, del comparto regioni - autonomie locali per il periodo 1998-2001, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano:

- i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura comunale) giurisdizionali civili, amministrative o tributarie, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578;
- le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale

opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo:

domanda di insinuazione al passivo *ex art. 93 L.F.*, dichiarazione tardiva di credito *ex art. 101 L.F.*, opposizione allo stato passivo *ex art. 98 L.F.*, azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda;

2. Per la determinazione di detti compensi si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo ed il massimo, indicati nella tariffa professionale forense. L'ammontare complessivo dei compensi maturati rappresenta la base dalla quale operare le liquidazioni indicate al comma successivo.

3. I compensi lordi di cui ai precedenti commi del presente articolo spettano fino al massimo del 80% del trattamento economico complessivo annuo lordo (stipendio base + indennità integrativa speciale + indennità di posizione (se spettante) + anzianità + 13[^] mensilità).

4. I compensi sono da considerarsi comprensivi degli oneri riflessi a carico del Bilancio Comunale.
5. L'Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati della Circostrizione del Tribunale di Cremona.
6. I compensi vengono poi corrisposti, di norma, annualmente assieme alle competenze stipendiali.
7. Resta fermo che il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a ciascun dirigente/dipendente avvocato che risulti altresì beneficiario dei compensi di cui al presente articolo sarà correlato in base all'ammontare del compenso professionale medesimo secondo specifica formula di bilanciamento appositamente concordata in sede di contrattazione integrativa decentrata. La somma derivante dalla riduzione confluirà nella quota del fondo destinato alla retribuzione di risultato od al compenso incentivante, esclusivamente a beneficio degli altri dirigenti/dipendenti.
8. Nulla viene innovato con riferimento ai compensi di natura professionale spettanti al personale dell'Avvocatura, ai sensi del regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Articolo 6bis - adeguamento della disciplina dei compensi professionali

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11.8.2014 n. 114, la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti ha luogo secondo quanto segue.
2. I compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con liquidazione delle spese legali a carico delle controparti, le relative somme, se recuperate senza il ricorso alla riscossione coattiva tramite concessionario, vengono liquidate come segue:
 - 90% nel caso di liquidazione sino a € 10.000;

- 70% nel caso di liquidazione da € 10.000 a € 15.000;
- 50% nel caso di liquidazione oltre € 15.000.

Le restanti somme sono riversate nel Bilancio dell'amministrazione comunale.

Una volta avviata la riscossione coattiva tramite concessionario, le somme calcolate nelle percentuali sopra specificate, vengono computate all'interno dello stanziamento di cui al comma 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014.

Detto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Le somme recuperate sono interamente riversate nel Bilancio dell'amministrazione.

4. In ogni caso la determinazione e corresponsione dei compensi ha luogo in considerazione dell'apporto professionale prestato nelle singole controversie, avuto riguardo all'interesse dell'amministrazione e alla complessità dei temi trattati, in conformità alle vigenti disposizioni.

5. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

6. Restano ferme le norme contenute nell'art. 6 in quanto non modificate dal presente articolo.

Articolo 7 - Ulteriori compiti.

1. L'Avvocatura comunale, inoltre, per le vertenze che siano affidate a legali del libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione, ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, nel rispetto della tariffa.

Articolo 8 - Dovere di collaborazione dei Settori comunali.

1. I singoli Settori e Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per

l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I pareri scritti di cui all'articolo 3, saranno resi, in via normale, entro dieci giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

Articolo 9 - Atti sottratti all'accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Articolo 10 - Documenti sottratti all'accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Articolo 11 - Pratica professionale.

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 12 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato *ex* articolo 58 D.Lgs. 3.02.1993, n. 29.

Articolo 13 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità dell'atto deliberativo di adozione da parte dell'Organo competente.

Articolo 15 - Disposizione transitoria

1. I compensi professionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento vengono corrisposti ai dirigenti avvocati con gli effetti disciplinati dal CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, a decorrere dall'1.1.1998.